

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

Prof. in usufor N. 1954 ORDINE DI SERVIZIO Nº= 4

-Ai magistrati, al personale, ai giudici onorari e alla guardia giurata; SEDE

- Ai Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto

- pc. Alla Procura

SEDE

Oggetto: rinvio ai sensi dell'art. 2 lett. g) delle udienze a seguito dell'entrata in vigore del decreto – legge n. 11/2020 relativo a Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

In esito all'entrata in vigore del decreto – legge 8 marzo 2020 n. 11 e alla conferenza permanente tra i capi – ufficio e i rappresentanti dell'avvocatura del distretto, tenutasi in data odierna;

visto l'art. 2 comma 2 ai sensi del quale, con le sole eccezioni indicate nell'art. 2 comma 2 lett. g), è consentito ai capi degli Uffici di disporre il rinvio delle udienze civili e penali fissate dal 23.3.2020 al 31 maggio 2020;

sentiti in data odierna i colleghi, con i quali si sono concordati i procedimenti da ritenersi urgenti e richiamato il proprio ordine di servizio n. 7/2019, in merito alle tipologie di procedimenti ritenuti urgenti e l'ordine di servizio in data odierna relativo al periodo decorrente dalla data odierna al prossimo 22 marzo;



nel settore penale:

- Il rinvio delle udienze GUP e dibattimentali relative agli imputati maggiorenni al momento della celebrazione del processo;
- La celebrazione dei processi nei confronti di imputati minorenni, con stralcio delle loro posizioni se vi sono coimputati maggiorenni, e di imputati detenuti o sottoposti comunque a misura cautelare se vi è espressa richiesta dalla parte o dal difensore, che deve essere presentata al più tardi entro le ore 11,30 della data prevista per la celebrazione del processo; si precisa, ad integrazione dell'ordine di servizio del 9.3.2020, che anche per le udienze penali fissate sino al 22.3.2020 i processi a carico di imputati minorenni verranno celebrati sol9o su espressa richiesta della parte o del suo difensore, che dovrà al più tardi pervenire nel termine indicato;
- Il rinvio dei procedimenti davanti al GIP per declaratoria di improcedibilità per difetto di imputabilità, irrilevanza e opposizione al decreto di archiviazione;
- Il rinvio delle udienze intermedie di verifica delle MAP;
- Il rinvio delle udienze davanti al Tribunale del riesame e dell'appello, del Tribunale dell'esecuzione e della Sorveglianza e di tutte le altre ipotesi di cui alla lett. g) n. 2) dell'art. 2 cpv, salvo che non vi sia richiesta espressa di celebrazione della parte o del difensore;
- La celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, delle udienze relative ai procedimenti in cui scadono i termini ex art. 304 cpp in cui siano richieste o applicate misure di sicurezza detentiva;

Con riferimento ai procedimenti civili le cui udienze sono fissate nell'anzidetto periodo, ciascun magistrato provvederà al rinvio di ufficio delle udienze relative ai propri procedimenti a carattere non urgente nei seguenti casi:

M

- Procedimenti ex art. 31 TU immigrazione (autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia di stranieri) e ex art. 317 bis c.c. (regolamentazione dei rapporti con gli ascendenti);
- Procedimenti ex art. 25 ss., 44 e 28 legge n. 184/1983 in materia di adozione, anche in casi particolari, nonché di cui agli artt. 29 ss. della legge n. 184/1983 relativi alle adozioni internazionali, comprese le audizioni delle coppie aspiranti alle adozioni;
- Procedimenti amministrativi ex art. 25 RD n. 1404/1934;
- Ogni altro procedimento non rientrate nei casi di cui all'art. 2 comma 2 lett. g) e di cui non venga ritenuta l'urgenza.

Dispone che vengano celebrati i procedimenti urgenti ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g), ovvero dei procedimenti relativi allo stato di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati con particolare riferimento alle ratifiche ex art. 19 d.lgs. n. 142/2015 e successive modifiche e alle tutele, ai minori allontanati dalle famiglie o in situazioni di grave pregiudizio, prevedendo che la dichiarazione di urgenza sia delegata al giudice relatore con proprio provvedimento.

Dispone che i rinvii siano comunicati ove possibile a mezzo pec con la data del differimento e, ove ciò non sia possibile e curando di evitare situazioni di affollamento, in udienza. In merito agli ascolti delle coppie aspiranti all'adozione, la cancelleria comunicherà telefonicamente il rinvio.

Si dispone l'affissione del presente decreto in bacheca, e la comunicazione agli Ordini del Distretto, con invito a dare pubblicità al presente decreto.

Potenza, 10.3.2020.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA

Depositato in Cancelleria

IL FUNZIONARIO G.
Dr.ssq Nara Ifu Sivo

IL PRESIDENTE